

DELLA
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Il Segretario della Commissione

La presente copia fotostatica composta
di N° 12 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 20-12-2013



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 1384 del 29 novembre 2013

Progetto:	Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato d 73 F.R -. SH
Proponente:	Shell Italia E&P S.p.A.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della DVA acquisita dalla CTVA con prot .n.4654 del 18/12/2012 concernente il “progetto di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare 3 D d73 FRSH” della Società SHELL SpA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 20/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

CONSIDERATO che con nota acquisita alla CTVA con prot. n 1290 del 10/4/2013 il Proponente ha trasmesso documentazione di approfondimento sui potenziali impatti paesaggistici, richiesta dal MiBAC;

CONSIDERATO che con nota CTVA prot. 2048 del 10/6/2013 sono stati richiesti al Proponente approfondimenti, formalizzati con una richiesta di integrazioni, sui seguenti argomenti,;

- approfondimento del Piano Programmatico dello SIA;
- -elaborato cartografico con le coordinate del permesso di ricerca;
- -approfondimento degli impatti sulle attività di Pesca;
- -elaborato cartografico dal quale si rilevi la eventuale presenza di aree sensibili, nurseries e ZTB, all'interno dell'area del permesso ed eventuale incidenza delle ricerche sulle aree di massimo reclutamento.
- -approfondimento relativo agli impatti cumulativi, con particolare riguardo alle unità navali coinvolte nella esecuzione delle ricerche, alla durata delle ricerche e alle possibili ulteriori mitigazioni;
- -evidenziare le tecniche alternative all'utilizzo di air gun;

CONSIDERATO che con nota acquisita alla CTVA in data 30/8/2013 prot. n 3027 il Proponente ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che per quanto attiene alla qualità dell'ambiente marino, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (2008/56/CE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e costituisce il primo strumento normativo vincolante che considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere, salvaguardare e, ove possibile e necessario, da ripristinare al fine di proteggere la biodiversità e preservare la vitalità di mari e oceani.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la produzioni di rifiuti in mare la Convenzione MARPOL 73/78 (MARitime POLLution) detta le linee guida sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ed i relativi annessi;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la prevenzione dell'impatto acustico su specie sensibili in mare, il Centro Interdisciplinare di Bioacustica di Pavia (CIBRA) ha redatto una serie di raccomandazioni e linee guida volte a minimizzare l'impatto delle attività che generano rumore sulla fauna marina, per conto dell'ACCOBAMS, uno strumento di cooperazione per la conservazione della biodiversità marina, ed in particolare dei cetacei, nel Mediterraneo e nel Mar Nero;

VALUTATO che tali linee guida dovranno essere applicate dal Proponente in sede di realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che con decreto interministeriale del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 marzo 2013 è stata approvata la strategia energetica nazionale che si incentra su quattro obiettivi principali:

1. Ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, allineando prezzi e costi dell'energia a quelli europei al 2020, e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo (2030-2050) non comprometta la competitività industriale italiana ed europea.
2. Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020, ed assumere un ruolo guida nella definizione ed implementazione della Roadmap 2050.
3. Continuare a migliorare la sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento dell'Italia.
4. Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi descritti nel medio-lungo termine (2020), la Strategia Energetica Nazionale si articola in 7 priorità, ciascuna con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione, di maggior peso e impatto, tra le quali per il progetto in questione è rilevante la priorità n°6:

"Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali. L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas (fracking)";

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 e preso atto che l'art 27 comma 34 della 23 luglio 2009, n. 99 prevede che: "34. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:

- 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti

con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.

- 78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
- 80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.
- 81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 79 non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa e' sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica. 82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.
- 82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente.
- 82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito

67

l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

- *82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.»*

VISTO che in data in data 11 agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186, il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18giugno 2009, n. 69". L'art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilito già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";

Visto l'art. 35 "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" della Legge 7/8/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in particolare per le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che viene sostituito dal seguente: "17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».

VISTO il Decreto del MiSE 9 Agosto 2013 con il quale viene effettuata la "rimodulazione della zona "E" e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze":

1. *La linea di delimitazione della «zona E», in cui è possibile presentare nuove istanze, è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all'allegato B, ricavata dalla Carta nautica – "Dal Mar Balearico al Mar Tirreno" dell'Istituto Idrografico della Marina n. 432 alla scala 1:1.000.000.*
2. *A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.*
2. *Sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata, e periodicamente aggiornata, la planimetria di cui all'Allegato C delle aree aperte alla presentazione di nuove istanze ai sensi dell'articolo 4 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che risulta attualmente, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del presente decreto, pari a 139.656 kmq rispetto all'estensione precedente di 227.160 kmq (Allegato D).*

CONSIDERATO che l'istanza di permesso di ricerca denominata d 73 F.R.-SH è stata presentata il 23 Novembre 2009 al Ministero dello Sviluppo economico e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno LIII, n. 12, da Shell Italia E&P S.p.A. e, quindi, rientra nelle fattispecie elencate dall'articolo 35 della Legge n 134/2013;

CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato un'analisi sui principali vincoli eventualmente insistenti sull'area di studio ed in particolare:

- Zone marine a parco (Legge 979/1982, art. 31);
- Zone costiere facenti parte di aree naturali protette o soggette a misura di salvaguardia ai sensi della Legge 394/1991;
- Zone archeologiche marine (ex Legge 1089/39);
- Zone marine di ripopolamento (Legge 41/82);
- Aree vincolate in base a specifiche Ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto competenti;
- Zone costiere interessate da Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale);

CONSIDERATO che il regime vincolistico è stato verificato mediante la consultazione dei seguenti siti web ufficiali:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – SITAP;
- Sovrintendenze dei Beni Archeologici;
- Portale cartografico nazionale (PCN) – Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VALUTATO che le osservazioni ed i pareri sfavorevoli sono stati debitamente considerati nel parere e nella redazione del quadro prescrittivo; più nel dettaglio i diversi argomenti sono controdedotti singolarmente come segue;

impatti derivanti dalla fase di trivellazione ed estrazione: rischi per la salute e l'ambiente, rischio di sversamento sostanze tossiche, rischio alluvioni ed erosione costiera, perdite economiche nel settore turistico, peschiero ed agroalimentare, pubblici investimenti, deturpazione del paesaggio, impatti su fauna marina, habitat marini e costieri, aree marine protette, gestione rifiuti da attività estrattive e composizione dei fanghi, aumento del rischio sismico, pericolo di onde anomale su piattaforme, modelli di trasporto di sversamenti in mare;

l'eventuale attività di perforazione di un pozzo esplorativo all'interno dell'area in oggetto è strettamente legata ai risultati ottenuti delle indagini geofisiche, e dovrà, in ogni caso, essere sottoposta ad una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In quella sede, verranno analizzati in dettaglio i rischi ambientali inerenti le attività di perforazione e le opportune mitigazioni da attuare;

simulazioni e modelli di propagazione acustica in base al contesto marino dell'area

al fine di minimizzare la quantità di energia in relazione alle batimetrie, nel quadro prescrittivo, è previsto che il Proponente elabori un modello di propagazione acustica, specifico per l'area in oggetto, che permetta di scegliere la configurazione dell'array meno impattante;

quadro delle normative italiane, comunitarie e linee guida per la mitigazione delle emissioni

nello SIA e nella documentazione pervenuta in seguito alle richieste di integrazioni, è presente il piano programmatico che comprende il quadro delle normative italiane, comunitarie e linee guida per la mitigazione delle emissioni sonore e la tutela dei mammiferi marini, mentre ulteriori misure precauzionali per mitigare eventuali effetti dannosi e/o di disturbo dell'impatto acustico in mare su specie sensibili, sono elencate nel quadro prescrittivo;

potenziale rischio acustico su fauna marina, mammiferi, habitat e pesca

La modificazione del clima acustico, seppure temporanea, è stata attentamente considerata, con particolare attenzione ai mammiferi marini eventualmente presenti nelle vicinanze del rilievo geofisico, sia nello SIA che nella stesura del parere e del quadro prescrittivo, adottando le misure di mitigazione più cautelative (ACCOBAMS);

traffico marittimo come fattore di disturbo per i Cetacei e rischi di collisioni

sebbene la ridotta velocità della nave trainante faccia quasi escludere la possibilità di collisione con i cetacei, questo aspetto è stato valutato e sono presenti nel quadro prescrittivo misure specifiche di mitigazione, quali la presenza di un osservatore a bordo (MMO) che controlli l'eventuale emersione di cetacei e che di conseguenza possa avvertire tempestivamente il comando della nave per le opportune manovre per evitare la collisione.

ripercussioni economiche negative per la collettività costiera

le indagini geofisiche verranno svolte nel periodo invernale, come risulta dal quadro prescrittivo, al di fuori del periodo di affluenza turistica.

carenze sui seguenti argomenti : data e luogo del survey, caratteristiche dell'array di air-gun, numero e volume di ciascun airgun, numero e tipo di imbarcazioni utilizzate, durata del soft start, avvistamenti di mammiferi marini, procedure messe in atto in caso di avvistamenti o problemi incontrati durante il survey e/o in caso di avvistamento cetacei

la titolarità del permesso di ricerca, viene assegnata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico completata la procedura di VIA. Pertanto non è possibile determinare a priori la data del rilievo geofisico. I

parametri operativi di progetto per l'acquisizione sismica sono descritti nello SIA. Le misure di mitigazioni proposte a tutela dei mammiferi marini sono quelle del protocollo ACCOBAMS.

SIC/ZPS sul fronte Lucano e aree protette in prossimità del comune di Taranto

nello SIA è riportata la presenza delle SIC/ZPS presenti nell'intera area del Golfo di Taranto e sono state descritte le SIC/ZPS più vicine poste ad una distanza inferiore a 12 miglia nautiche dal perimetro esterno delle aree in istanza. Le valutazioni sugli eventuali impatti sono state debitamente considerate nel parere.

PEAR della Puglia

l'attività in questione riguarda lo svolgimento di indagini sismiche prodromiche alla eventuale coltivazione di idrocarburi, attività svolta in mare e quindi rientrando fra i progetti di competenza statale.

l'impatto cumulativo

gli impatti cumulativi, tra i due progetti SHELL d73 e d74 e tra questi ed altri progetti in aree adiacenti, sono stati oggetto di richiesta di integrazioni da parte della Commissione VIA e pertanto l'argomento è stato affrontato ed anche risolto con specifiche prescrizioni, anche in applicazione di studi e ricerche commissionate da questa CTVA.

descrizione della popolazione di cetacei presente nel Golfo di Taranto

Per descrivere i mammiferi marini presenti nell'area dello Ionio settentrionale è stata utilizzata la *check list* delle specie marine, elaborata dalla Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), il documento "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche" redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, Maggio 2012), la banca dati elaborata nel contesto del Programma di Monitoraggio per il controllo degli ambienti marino-costieri (Si.Di.Mar), integrati dalla banca dati del Centro di Coordinamento per la raccolta dei dati sugli spiaggiamenti di mammiferi marini, istituito dal Ministero dell'Ambiente e gestito dal CIBRA dell'Università di Pavia e dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano e lo studio pubblicato nel 2010 da Notabartolo di Sciarra e Birkun, dal titolo "*Conserving whales, dolphins and porpoises in the Mediterranean and Black Seas: an ACCOBAMS status report, 2010*". Trattandosi di presenze ubiquitarie, dati precisi relativi al numero di Cetacei nel Golfo di Taranto sono difficili da determinare.

fenomeni di fracking, sismi e subsidenza

i fenomeni segnalati sono strettamente legati alla fase di coltivazione, non contemplata dalla attuale fase di ricerca oggetto del procedimento. Giova ricordare che la tecnica del *fracking* viene utilizzata per estrarre gli idrocarburi cosiddetti "non convenzionali" (come ad esempio lo shale gas) intrappolati nei sedimenti più profondi e all'interno di rocce impermeabili (argille), su cui le tecniche tradizionali non sarebbero ugualmente efficaci. Questa tecnologia viene dunque utilizzata laddove esistono le conformazioni rocciose che contengono gli idrocarburi non convenzionali, quindi non utilizzabile in Italia.

Per quanto riguarda il rischio sismico e fenomeni di subsidenza le attività di indagine con air gun non prevede alcuna interazione con il fondo marino. Il tipo di attività non è quindi in grado di determinare in alcun modo modifiche all'assetto geologico strutturale del sottosuolo, né alle caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini. Inoltre, in questa fase non sono previste attività di estrazione di nessun tipo di materiale, sia esso liquido, solido o gassoso.

rischi connessi allo sversamento di inquinanti o alla produzione di rifiuti pericolosi

le osservazioni non risultano pertinenti con la fase di indagine sismica.

benefici economici irrilevanti

l'attività di indagine ha carattere temporaneo ed ha lo scopo di acquisire dati sulle caratteristiche del sottosuolo marino, pertanto le osservazioni sull'argomento sono da demandare ad una eventuale fase di coltivazione, che non viene autorizzata con il procedimento di VIA in oggetto. Qualora si dovesse proseguire con le attività di coltivazione e quindi estrazione di idrocarburi, fase che è demandata ad altra procedura di VIA, la questione delle *royalties* (percentuale sulla produzione di olio e gas che il titolare della concessione

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

corrisponde al proprietario delle risorse del sottosuolo) sarà – ove rilevante – debitamente valutata, tenendo anche conto degli indirizzi contenuti nella Strategia Energetica Nazionale.

valutazione di incidenza non esaustiva perché valuta l'incidenza solo su SIC entro le 12 miglia nautiche

Lo studio prodromico alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) è incluso negli atti depositati. In esso sono affrontate specifiche valutazioni ed escluse incidenze negative sia sui siti presenti a distanze superiori di 12 miglia sia per gli ambienti sensibili più vicini, ed in particolare per la “Secca di Amendolara” e SIC-IT 9310048 e “Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati”, ove per il banco di Amendolara, a fini precauzionali e solo per il permesso d74 (che citiamo in quanto la valutazione delle due istruttorie è stata condotta in maniera di poter valutare gli eventuali impatti cumulativi) sono state previste specifiche prescrizioni che riducono l'area di indagine per ampliare l'area di buffer.

la normativa vigente, a differenza di quanto affermato dalla società, non prevede più una nuova procedura di VIA nel caso in cui le ricerche abbiano esito positivo

la normativa vigente prevede una nuova procedura di VIA per l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo”, nel caso in cui la precedente fase di indagine sismica abbia dato esito positivo.

trattandosi di zone marine attigue, devono essere oggetto di una valutazione ambientale unitaria

L'area di permesso di ricerca non può superare l'estensione di 750 chilometri quadrati e l'estensione dell'area relativa alla “istanza di permesso di ricerca di idrocarburi” “d 73 F.R – .SH” è di 730,4 Km² e della “D 74 F.R - .SH” è di 617,8 Km², quindi le istanze sono due per rispettare il limite massimo di superficie di 750 Km², stabilito dal secondo comma dell'art. 6 della Legge 9/1991 e sono soggette a separata procedura di valutazione ambientale, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 del DD 22/3/2011. Malgrado ciò le due istanze sono state valutate insieme e in maniera parallela dal Gruppo Istruttore, proprio nell'ottica di evitare la frammentazione di progetti contigui, il cosiddetto *salami slicing*, accertando gli impatti cumulativi prodotti. A tal fine nella richiesta di integrazioni è stato richiesto al Proponente di fornire chiarimenti e documentazione sull'argomento degli “impatti cumulativi” che sono stati valutati nei due pareri e sono state date indicazioni nel quadro prescrittivo. A ciò si aggiunga che il presente Parere è stato redatto in stretta rispondenza agli studi commissionati da CTVIA proprio in relazione agli impatti cumulativi.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il principale obiettivo esplorativo nell'area in istanza di permesso è rappresentato dagli idrocarburi gassosi e liquidi nei livelli porosi e fratturati dei carbonati della piattaforma Apula, in sedimenti meso-cenozoici principalmente localizzati nelle trappole strutturali;

CONSIDERATO che l'area interessata dalle operazioni di ricerca è situata nella porzione settentrionale del Mar Ionio, all'interno del Golfo di Taranto, al largo delle coste delle tre regioni che lo circondano: Puglia, Basilicata e Calabria e ha una distanza minima dalle coste meridionali pugliesi di circa 22 miglia marine (dal vertice nord-orientale); di quasi 15 dalle coste sud-orientali lucane (vertice nord-occidentale del blocco) e di poco più di 14 da quelle nord-orientali calabresi (vertice sud-ovest);

CONSIDERATO che l'area in istanza ha un'estensione di 730,4 Km²;

CONSIDERATO che La profondità delle acque va da un minimo di circa 600 metri fino ad un massimo, nella parte più orientale dell'area in istanza, di circa 1600 metri.

CONSIDERATO che la sorgente d'energia oggi più utilizzata per la realizzazione di rilievi sismici in mare è l'*airgun*;

CONSIDERATO che la nave che effettuerà i rilievi sismici sarà supportata da una nave di appoggio che avrà il compito di controllare le attrezzature trainate, verificare le condizioni ambientali, risolvere qualsiasi problema logistico e far fronte alle richieste da parte della nave che effettua il sondaggio.

CONSIDERATO che da un punto di vista dell'inquadramento geomorfologico e batimetrico, dalla mappa batimetrica fornita dal Proponente si evidenziano le caratteristiche dell'area circostante al blocco in permesso di istanza di ricerca che ricade su fondali che non presentano repentine rotture di pendenza, tranne per il settore nord-orientale del blocco dove si passa da una profondità di circa 1000 m a 1600 m mentre la porzione occidentale del blocco in istanza appaiono più regolari e la profondità delle acque va mediamente dai 500-700 m.

VALUTATO che le attività di indagine sismica non determinano interazioni con l'assetto geologico strutturale del sottosuolo e con le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti marini, ma consentono di investigare e ricostruire in maniera non invasiva le geometrie dei corpi rocciosi mediante la risposta fisica delle rocce attraversate dalle onde elastiche. La strumentazione utilizzata è posta a pochi metri al di sotto della superficie del mare, pertanto non sono riscontrabili interferenze con le caratteristiche dei fondali e quindi si rileva l'assenza di interazioni in grado di modificare lo stato attuale delle componenti rispetto alle condizioni che precedono l'attuazione delle indagini geofisiche in progetto

Atmosfera

CONSIDERATO che le emissioni in atmosfera connesse all'operatività della nave di progetto sono generate da produzione di energia elettrica, propulsori, refrigerazione e condizionamento, compressori per i vari servizi di bordo e che la gestione di tali impianti e dei relativi gas di scarico è effettuata in conformità alle normative vigenti in materia, ed in conformità con l'Annesso VI della MARPOL;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera, le emissioni sono quelle relative ad un mezzo navale descritto nel quadro progettuale e benché gli impatti in atmosfera si ritengano trascurabili, data la considerevole istanza dalla costa, da centri abitati e da recettori in genere, il quadro prescrittivo impegna il Proponente ad adottare mitigazioni specifiche;

VALUTATO che per quanto riguarda la componente atmosfera la quantità di inquinanti emessi in atmosfera in relazione al numero di giornate necessarie per lo svolgimento delle acquisizioni, in un'area priva di recettori sensibili a oltre 13 miglia nautiche Km dalla costa, gli impatti dovuti alle emissioni ed immissioni in atmosfera sono trascurabili.

Clima acustico

CONSIDERATO che le sorgenti acustiche principali a bordo della nave sono il rumore dei motori durante le indagini, per quanto riguarda l'ambiente terrestre, e l'utilizzo di air gun per quanto riguarda l'ambiente marino;

CONSIDERATO che il rumore prodotto dagli *air gun* è una delle fonti principali di rumore antropico marino che può provocare danni relativi alla modificazione del comportamento, in special modo nei cetacei che sono dotati di organi deputati alla eco localizzazione acustica particolarmente sensibili. Danni di maggiore entità sugli stessi cetacei possono essere provocati qualora l'effetto di disturbo non modifichi i comportamenti ed in particolare l'allontanamento, cioè quando l'animale resti nell'area dove sono effettuate le indagini.

CONSIDERATO che i mammiferi marini ed in particolare i cetacei, a seconda delle loro capacità uditive, vengono suddivisi in cetacei che percepiscono le basse, medie e alte frequenze.

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato l'argomento in seguito alla richiesta di integrazioni e ha allegato una tabella nella quale vengono illustrate le diverse categorie di mammiferi marini in relazione ai tipi di frequenze udibili e con indicazione delle differenti specie;

CONSIDERATO che i cetacei che utilizzano per le loro comunicazioni suoni a bassa frequenza percepiscono maggiormente la propagazione dei suoni prodotti dagli *airgun* e potrebbero quindi essere la categoria più esposta a rischi;

4

CONSIDERATO che si rileva come il cetaceo che percepisce le basse frequenze presente nell'area oggetto di studio sia la *Balenoptera acutorostrata*, la cui presenza nell'area oggetto di indagine è considerata come rara od occasionale;

CONSIDERATO che l'area in considerazione si ritiene a sensibilità medio alta in quanto siamo in presenza di alti fondali, habitat preferito dai Mysticeti e dagli Odontoceti, specie maggiormente sensibili che potrebbero essere disorientati dalla propagazione delle onde acustiche dell'air gun;

CONSIDERATO che sulla componente rumore era stato richiesto al Proponente un maggiore approfondimento e questi ha presentato una modellazione del segnale acustico atteso utilizzando i parametri operativi secondo la "configurazione array 2" ricavata da dati bibliografici, precisando che, seppur indicativa, non si discosterà molto da quella usata durante la campagna di acquisizione sismica;

CONSIDERATO che il quadro prescrittivo impegna il Proponente a modellare la sorgente acustica in relazione alle batimetrie e ad utilizzare sempre la minima potenza della sorgente, utile al conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il Proponente, come richiesto anche dal quadro prescrittivo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottemperare alla prescrizione relativa alla modellazione di configurazione al fine di valutare la propagazione delle onde acustiche specifica per i parametri operativi previsti.

CONSIDERATO che per ridurre gli eventuali impatti che le emissioni sonore prodotte dagli *airgun* usati per le prospezioni geosismiche possono provocare sulla fauna marina verranno adottate particolari tecniche, procedure e tecnologie di mitigazione;

CONSIDERATO che il Centro Interdisciplinare di Bioacustica di Pavia (CIBRA) ha redatto una serie di raccomandazioni e linee guida volte a minimizzare l'impatto delle attività che generano rumore sulla fauna marina, per conto dell'ACCOBAMS, uno strumento di cooperazione per la conservazione della biodiversità marina, ed in particolare dei cetacei, nel Mediterraneo e nel Mar Nero;

VALUTATO che le misure di mitigazione presenti nella raccomandazioni e linee guida ACCOBAMS dovranno essere adottate ed implementate durante l'esecuzione delle indagini, come da quadro prescrittivo vincolante;

CONSIDERATO che effetti potenzialmente dannosi sono a carico anche di uova stadi larvali e giovanili di specie ittiche, particolarmente numerosi e concentrati nelle aree di *nurseries*, aree soggette ad un certo grado di protezione e di contingentamento delle attività di pesca marittima,

CONSIDERATO che il Proponente sarà tenuto a rispettare le misure di mitigazione presenti nel quadro prescrittivo ACCOBAMS oltre ad altre specifiche che ad esempio riguardano la presenza del *turtle guard* sulla scia della nave in quanto nell'area sono presente sporadicamente tartarughe della specie *Caretta caretta*;

VALUTATO che nel quadro prescrittivo sono state prese le più opportune e aggiornate precauzioni anche nel caso specifico di cetacei che potrebbero non rispondere alle tecniche di mitigazione del *soft start* (Capodogli);

VALUTATO che con le misure di mitigazione proposte integrate con il quadro prescrittivo, vincolante per il Proponente, si ritiene che gli impatti sui grandi cetacei, le più esposte a potenziali impatti, siano trascurabili, in quanto in particolare grazie alle tecniche ACCOBAMS (*soft start* ripetuto, monitoraggio passivo, avvistamento, ecc.) sarà possibile che gli animali presenti nell'area vasta si allontanino dall'area di progetto e pertanto si ritiene che con quanto prescritto saranno messi in campo tutti gli strumenti e le tecniche necessarie a conseguire l'effetto di allontanamento degli animali;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

VALUTATO che data la distanza minima dalla costa di 13 miglia nautiche, la durata contenuta del progetto e le emissioni che sono localizzate in mare aperto, non si prevedono impatti sulla componente rumore su aree terrestri;

VALUTATO che in base al principio di precauzione, sono state considerate tutte le attività utili per mitigare l'impatto sui cetacei anche in mancanza di una normativa specifica che regolamenti le varie forme di emissioni acustiche in mare, dato il loro effetto di disturbo in particolare sull'apparato biosonar;

PESCA marittima

CONSIDERATO che per quanto riguarda le attività di Pesca marittima ed il traffico marittimo la parte nord-occidentale del Mar Ionio corrisponde alla Sub Area geografica (GSA) n. 19;

CONSIDERATO che l'obiettivo del piano di gestione è il recupero degli stock entro limiti biologici di sicurezza e quindi la necessità di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo della pesca con le potenzialità di rinnovabilità biologica delle specie e delle comunità che la sostengono.

CONSIDERATO che il piano mira a conseguire un miglioramento della biomassa dei riproduttori (SSB) tramite la riduzione del tasso di sfruttamento (pesato per un pool di specie: nasello, triglia di fango, gambero rosa, scampo, gambero viola) dal livello attuale pari 0,65, ad un livello di 0,35 (*target reference point*);

CONSIDERATO che sono stati analizzati i possibili effetti che potrebbero generarsi tra l'attività di prospezione geofisica e la pesca, anche attraverso l'analisi dei piani di gestione locale attinenti le varie unità gestionali individuate nei compartimenti marittimi prossimi e/o in relazione all'area del permesso di ricerca in argomento.

VALUTATO che le interferenze che possono avvenire durante le operazioni di rilievo geofisico sono maggiormente a carico di organismi più sensibili alle onde d'urto quali le uova, gli stadi larvali, gli stadi planctonici di specie commerciali e gli stadi giovanili di pesci crostacei e molluschi;

VALUTATO che le attività di pesca potrebbero risentire per l'eventuale allontanamento temporaneo dall'area di indagine di forme adulte di specie commerciali;

VALUTATO che tale fenomeno si ritiene temporaneo e non si ritiene che possa avere influenza sulla eventuale diminuzione del pescato;

VALUTATO che è possibile adottare alcune misure mitigazione delle potenziali interferenze con le attività di pesca durante il periodo di svolgimento delle indagini, ed in particolare:

- effettuare una migliore programmazione dello svolgimento delle attività di progetto attraverso accordi preventivi con i pescatori e le unità gestionali territoriali;
- effettuare una informativa locale che circa l'attività che verrà svolta, con la redazione di un cronoprogramma delle operazioni e la comunicazione delle rotte interessate.
- prevedere di suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie, in cui la prospezione viene effettuata in maniera sistematica occupando una zona alla volta, coincidente ad una maglia della griglia.
- fornire un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone interessate dall'attività proposta alle Capitanerie di Porto aventi giurisdizione sulla zona oggetto di indagine.
- svolgere le attività nel periodo autunnale/invernale, così da evitare eventuali interferenze con le attività di riproduzione delle specie ittiche di maggior interesse commerciale, i cui periodi riproduttivi si concentrano in primavera/estate;

VALUTATO che le misure di mitigazione nei confronti della componente, sopra descritte e meglio evidenziate nel quadro prescrittivo, permettono di ridurre l'occupazione dello specchio d'acqua e di programmare le aree interessate dall'attività dando modo ai pescatori di sapere con anticipo quali saranno le

rotte seguite quotidianamente dalla nave sismica e consentono di rendere trascurabili i potenziali impatti sulle attività di pesca;

VALUTATO che l'interferenza legata all'occupazione fisica dello specchio d'acqua sarà di carattere temporaneo, dovuto al fatto che si conosceranno a priori le rotte interessate dalla nave dando modo ai pescatori di poter scegliere quotidianamente aree alternative a quelle interessate dalla rotta della nave di prospezione, che verrà effettuata una informazione presso le marinerie;

Ambiente marino - Specie sensibili

CONSIDERATO che le operazioni di prospezione sismica non determinano interazioni dirette e indirette con le caratteristiche chimico-fisiche della massa d'acqua e non è prevista la movimentazione di sedimenti;

CONSIDERATO che l'area oggetto dell'indagine ha una profondità variabile tra -600 e i -1600 metri, non sono presenti aree a coralligeno, habitat prioritari e specie floristiche di interesse conservazionistico;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la presenza di specie sensibili, in particolare i mammiferi marini, il settore biogeografico in cui ricade l'area in istanza è n.6 e dalla checklist della fauna marina italiana (MATTM-DPN e SIBM, 2010, modificato) si rileva la presenza saltuaria di *Balenoptera acuto rostrata* e *Balenopeta physalus*, *Physeter catodon* e *Ziphius cavirostris*, *Monachus monachus* e varie specie di delfinidi;

CONSIDERATO che il Proponente ha analizzati i dati provenienti dal sistema SIDIMAR del MATTM nello Ionio Settentrionale che nel periodo 1986-2011 sono stati 457 e abbiano interessato in netta maggioranza individui di *Stenella Coeruleoalba*, rappresentando circa il 60% del totale;

VALUTATO che per quanto riguarda i cetacei valgono le considerazioni e valutazioni precedentemente espresse sulla componente rumore in quanto non sono previsti altri impatti;

VALUTATO che per quanto riguarda la flora marina ed in particolare quella protetta, l'area in cui verranno effettuate le attività di rilievo sismico presenta una profondità minima delle acque di 600 metri, si può escludere qualsiasi tipo di interferenza tra l'attività preposta e le praterie di *Posidonia Oceanica*, le cui praterie si trovano tra la superficie ed i 40 metri di profondità

VALUTATO che per quanto riguarda altre biocenosi di interesse naturalistico, essendo associate ad organismi foto sintetici sono limitati alla zona fotica, il cui limite per quanto riguarda il Mar Ionio si trova a 200 m di profondità, non si riscontrano impatti in quanto le indagini si svolgono a profondità superiori e la batimetrica dei -200 m si trova a circa 7 km;

CONSIDERATO che nell'area vasta sono state segnalate presenze di chelonidi della specie *Caretta caretta* e esiste un fattore di rischio legato all'intrappolamento di tartarughe marine nella boa di coda, posizionata alla fine del cavo sismico

VALUTATO che si ritiene opportuno, come meglio descritto nel quadro prescrittivo e al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico, che il Proponente utilizzi dei dispositivi metallici da applicare alla struttura della boa di coda, i cosiddetti *turtle guard*;

Nursery e ZTB

CONSIDERATO che in seguito alla richiesta di integrazioni, il Proponente ha trasmesso documentazione pertinente dalla quale si rileva che sono state quindi individuate ed analizzate le cosiddette aree di *Nursery* (e *Spill-out* (serbatoi di risorse giovanili e di riproduttori) presenti nella GSA 19, la Sub Area geografica individuata dalla Commissione Generale per La Pesca nel Mediterraneo e comprendente l'area oggetto di istanza.

CONSIDERATO che i dati utilizzati per la stima dell'indice di reclutamento provengono dalle campagne sperimentali MEDITS condotte dal 1994 al 2010 ed in particolare, per quanto riguarda il Nasello (*Merluccius merluccius*), Gambero rosa (*Parapeneus longirostris*) e lo Scampo (*Nephrops norvegicus*) i valori soglia utilizzati per individuare la frazione corrispondente alle reclute sono stati derivati dal progetto Nursery (MiPAAF).

CONSIDERATO che nello SIA il Proponente si impegna ad effettuare il rilievo geofisico al di fuori dei periodi riproduttivi delle principali specie ittiche, in modo da ridurre al minimo e/o evitare qualsiasi eventuale interferenza tra l'attività proposta e le attività di riproduzione delle principali specie ittiche ed in particolare per i popolamenti sopra descritti;

VALUTATO che all'interno dell'area in istanza di permesso di ricerca non ricade alcuna zona ad elevato indice di probabilità di concentrazione dei giovanili mentre quelle più vicine sono localizzate a sud-ovest del perimetro esterno dell'area in oggetto, ad una distanza di circa 10 chilometri per quanto riguarda lo scampo e di oltre 11 chilometri per il gambero rosa;

VALUTATO che il rischio di incidenza sulle attività riproduttive delle due specie presenti nelle aree limitrofe risulta comunque trascurabile in quanto il Proponente si impegna ad effettuare il rilievo geofisico esclusivamente nel periodo invernale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le zone di tutela biologica (ZTB), aree di mare protette istituite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per salvaguardare e ripopolare le risorse marine, non ne risulta presente nessuna nell'intera area del Golfo di Taranto.

Aree natura 2000

CONSIDERATO che l'attività proposta, non interesserà le aree protette da vincoli ambientali, siano esse aree di ripopolamento, aree marine protette, aree archeologiche marine, aree di nidificazione delle tartarughe o siti Rete Natura 2000 e infatti, tutte le operazioni della campagna di acquisizione sismica verranno effettuate a notevole distanza dalla costa e da tali aree, sia costiere che marine,

VALUTATO che all'interno del perimetro dell'area oggetto di studio non sono presenti aree marine o costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato il regime vincolistico in area vasta che presenta le seguenti aree protette:

TIPO DI VINCOLO	DENOMINAZIONE	DISTANZA (in Miglia Nautiche)
Zona a Protezione Speciale (ZPS)	IT9310304 Alto Ionio Cosentino	12
Area Marina Protetta (AMP)	Porto Cesareo	26
Area Marina Protetta (AMP)	Capo Rizzuto	36

VINCA

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato le eventuali incidenze delle attività previste in progetto con le aree protette disegnando un'area circolare di 12 miglia esterna al progetto ed evidenziando i Siti Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che l'area più prossima al cerchio delle 12 miglia è la ZPS IT9310304 denominata "Alto Ionio Cosentino", per la quale il Proponente ha redatto una VINCA, a livello di screening, ove per la caratterizzazione e descrizione del sito in esame è stato fatto riferimento alla banca dati "Rete Natura 2000";

CONSIDERATO che gli Habitat elencati sono i seguenti: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, Matorral arboreo di *Juniperus spp*, Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) e foreste di Olea e Ceratonia e che il Proponente ha applicato le matrici ambientali ai relativi habitat presenti nell'area ZPS;

VALUTATO che le azioni in progetto si svolgeranno in mare, a notevole distanza dalla costa e dagli habitat analizzati, che rappresentano ambienti boschivi di entroterra e pertanto gli impatti derivanti dalle azioni previste sono nulli;

rifiuti

CONSIDERATO che per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività in oggetto, il Proponente si impegna a fare riferimento a quanto disposto dalla Convenzione MARPOL 73/78 (MARitime POLLution) che detta le linee guida sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da navi ed i relativi annessi.

Impatti cumulativi

CONSIDERATO che nel Golfo Ionico, la Società Shell SpA ha presentato anche un'altra istanza di permesso di ricerca di idrocarburi, denominata "d 74 F.R.-SH" che confina con il lato occidentale dell'area d 73 F.R.s.H.;

CONSIDERATO che con nota CTVA prot. 2048 del 10/6/2013 è stato richiesto al Proponente di approfondire l'argomento relativo agli impatti cumulativi, con particolare riguardo alle unità navali coinvolte nella esecuzione delle ricerche, alla durata delle ricerche e alle possibili ulteriori mitigazioni,

CONSIDERATO che per minimizzare qualsiasi interferenza o impatto cumulativo dovuto alla simultaneità delle operazioni all'interno dei due blocchi adiacenti, è prevista l'esecuzione del rilevamento impiegando un'unica nave di acquisizione e quindi un'unica sorgente acustica;

VALUTATO che le attività descritte permettono di ottimizzare le operazioni e la tempistica legati alle due attività di rilievo geofisico, riducendo ulteriormente l'impatto generato dalle emissioni acustiche del rilievo;

VALUTATO che per quanto riguarda la sovrapposizione di sorgenti acustiche nell'ambito dei permessi SHELL, si ritiene nulla la sovrapposizione di effetti dovuti alla generazione contemporanea di più segnali acustici nelle due aree contigue "d 73 F.R.-SH" e "d 74 F.R.-SH";

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli effetti di cumulo con altre indagini sismiche eventualmente condotte in aree adiacenti ai due permessi di ricerca di SHELL, in seguito alla richiesta di integrazioni il Proponente ha fatto pervenire le informazioni richieste in relazione anche ad altri permessi di ricerca nell'area vasta, in corso di esecuzione o programmati, evidenziando lo stato del procedimento autorizzativo;

d 68 F.R.-TU	Nautical Petroleum/Transunion Petroleum Italia	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso valutazione ambientale
d 67 F.R.-AG	ENI	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso valutazione
d 79 F.R.-NP	Enel Longanesi Developments	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso valutazione ambientale
d 77 F.R.-NP	Northern Petroleum Ltd.	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso di rigetto

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

151 D.R.-EL	Petroceltic Italia	Istanza di permesso di ricerca in mare	-	In corso presentazione VIA
-------------	-----------------------	--	---	----------------------------------

CONSIDERATO che nel caso in cui uno o più titoli minerari venissero rilasciati con una tempistica tale che renda possibile effettuare i lavori nello stesso periodo in cui si svolgerà l'attività di prospezione geofisica proposta, il Proponente dichiara di impegnarsi a prendere contatti con il possibile altro operatore per redigere un cronoprogramma delle operazioni che ne escluda la simultaneità.

CONSIDERATO che è comunque inopportuno, oltre che da un punto di vista ambientale anche da un punto di vista tecnico eseguire contemporaneamente più di una indagine sismica in aree adiacenti, in quanto le diverse energizzazioni creerebbero problemi alla propagazione del segnale acustico, generando delle interferenze tra i segnali (effetti di risonanza, amplificazione del rumore, etc.) e rendendo di fatto il rilievo poco attendibile;

VALUTATO che sarà cura del proponente, effettuare la verifica dei titoli minerari nell'intorno al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che ne escluda la simultaneità e in conseguenza è possibile anche escludere l'effettuazione simultanea di indagini sismiche;

CONSIDERATO che il Proponente dichiara anche che l'attività di rilievo geofisico proposta non verrà effettuata in concomitanza con altre attività dello stesso tipo, evitando la contemporanea presenza di indagini geofisiche in aree limitrofe.

VALUTATO che il Proponente, una volta ottenuta la titolarità dei due permessi di ricerca dovrà condurre sull'area dei permessi d 73 F.R. SH e d74 F.R. SH una unica campagna di prospezione geofisica;

VALUTATO che con i sopra indicati intendimenti verrà evitato qualsivoglia impatto cumulativo con i permessi di ricerca di altre Società;

Paesaggio

CONSIDERATO che il regime vincolistico in area vasta presenta le seguenti aree soggette a vincolo paesaggistico:

1. "Area panoramica costiera ricca di vegetazione e sita nel Comune di Cassano Joni, distanza minima di 34,24 km (18,49 Miglia Nautiche) dal vertice sud del lato più occidentale del blocco ";

2. "Area panoramica collinare caratterizzata da lussureggiante vegetazione comprendente parte del territorio comunale di Albidona", distanza minima di 29,39 km (15,87 Miglia Nautiche) dal lato più occidentale del blocco ";

3. "Fascia litoranea del Comune di Rotondella, distanza minima di 26,49 km (14,30 Miglia Nautiche) dal vertice nord occidentale del blocco ";

CONSIDERATO che con nota acquisita alla CTVA con prot. n 1290 del 10/4/2013 il Proponente ha trasmesso documentazione di approfondimento sui potenziali impatti paesaggistici, richiesta dal MiBAC;

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato il potenziale impatto sulla componente visiva umana relativo alla presenza dei natanti necessari alle operazioni di prospezione e le possibili interferenze prodotte sui settori costieri, scelti come ricettori sensibili in quanto aree più prossime al sito di cantiere;

CONSIDERATO che nello studio è stata utilizzata una formula matematica il cui risultato è stato che per un osservatore più alto della media (altezza degli occhi a 2 metri) presente lungo la costa, in condizioni di ottima visibilità sarà possibile percepire la nave che effettuerà il rilievo geofisico ad una distanza massima di 15,6 km.

VALUTATO che dai risultati dello studio si rileva che la nave non è visibile ad occhio nudo dalla costa da un visitatore posto sulla linea di costa;

VISTO che alla data odierna non risulta pervenuto il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di indagini sismiche della Società SHELL SpA denominato "d 73 F.R.-SH", da svolgersi nel mare Ionio Settentrionale a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Al fine di limitare il periodo di indagini nelle aree contigue d 73 F.R.-SH e d 74 F.R. SH, una volta ottenuta la titolarità dei permessi, le due indagini sismiche all'interno delle predette aree, dovranno essere svolte in una unica campagna di prospezione geofisica, limitando il periodo di esecuzione da 12 settimane a 10 settimane operative dall'inizio dei lavori;
2. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve presentare un crono programma nel quale le attività siano pianificate, coerentemente con gli studi effettuati nel SIA, senza interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, nell'area considerata, considerando in particolare la vulnerabilità di aree di nursery contigue;
3. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve effettuare la verifica dei titoli minerari nell'intorno (con dati MSE) al fine di redigere un cronoprogramma delle attività che escluda l'effettuazione simultanea di indagini sismiche;
4. in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente, prima dell'avvio del Programma di Ricerca, deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie, evidenziando con un crono programma le aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca;
5. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve, in relazione ai piani di gestione locali della Pesca, preventivamente contattare le diverse unità gestionali locali al fine di assicurare la massima informazione;
6. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente dovrà preventivamente fornire alle Capitanerie di Porto aventi competenza sulla zona oggetto di indagine un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine;
7. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve produrre un documento riguardante la modellazione del segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di array "meno impattante";
8. prima dell'avvio del Programma di Ricerca il proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori;
9. Per l'esecuzione della prospezione dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione previste nello Studio Ambientale, osservando comunque tutti gli Standard di buona pratica ed in particolare le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee-2010), le Linee Guida ACCOBAMS (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei, ed in particolare:
 - a Servirsi di personale tecnico altamente specializzato, in particolare per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (PAM), per cui si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali deve essere

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nel mare Adriatico.

- b Per quanto concerne il PAM, il proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e ad ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza.
- c L'intensità di lavoro degli air gun dovrà essere raggiunta gradualmente, partendo dal volume minore dei cannoni (circa 150 dB) e via via aggiungendo gli altri con una modalità di crescita di 5 dB ogni 5 minuti, in un tempo medio di almeno 20 minuti, durante i quali i cannoni stessi aumentano gradatamente la frequenza di sparo. Tale operazione sarà eseguita ogniqualvolta si interromperà la prospezione per più di 5 minuti;
- d Le attività non possono iniziare, o devono essere immediatamente sospese, nel caso vengano segnalati (visualmente e/o mediante idrofoni) cetacei entro 1 miglio marino dagli arrays; nel caso di accertata presenza di mammiferi marini all'interno della zona di ricerca, l'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine sarà necessario effettuare un soft start prolungato (uso di un singolo air gun fino a quando non abbiano lasciato la zona); Durante i 30 minuti antecedenti l'inizio degli spari, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree viciniori; gli spari dovranno essere interrotti ad ogni fine linea;
- e Al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico dovranno essere utilizzati dei dispositivi "Turtle guards", da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica.

10. Il proponente dovrà provvedere a mettere in atto tutte le precauzioni, le misure e le procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo si doterà di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto e dovrà garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di zone a vario titolo protette ed in materia di sicurezza della navigazione. In relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento il Proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;

11. Al termine del Programma di Ricerca, entro 30 giorni, il proponente dovrà redigere e trasmettere un Rapporto di Fine Attività, nel quale saranno tra l'altro riportati la data e la localizzazione precisa del survey, la tipologia e le specifiche degli Airgun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'Airgun, inclusi il numero dei "soft-start", le misure di mitigazione adottate, l'esito ottenuto ed il loro possibile perfezionamento. Relativamente alle osservazioni dei mammiferi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, giorno ed ora, le condizioni meteorologiche e le considerazioni degli osservatori a bordo. I rapporti dovranno essere trasmessi al MATTM (Direzione Salvaguardia Ambientale) e a ISPRA; le informazioni saranno fornite sia su supporto cartaceo che elettronico, compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del MATTM;

12. il proponente dovrà rispettare la normativa in vigore in relazione al tenore di zolfo utilizzato nei combustibili ad uso dei mezzi navali coinvolti nelle indagini

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere effettuata dal MATTM

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Guido Monteforte Specchi

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Giuseppe Caruso

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Gaetano Bordone

ASSENTE

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Maria Fernanda Stagno d'Alcontres

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Sandro Campilongo

Prof. Saverio Altieri

Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

Renzo Baldoni

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Stefano Bonino

ASSENTE

Dott. Andrea Borgia

Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Stefano Calzolari

ASSENTE

Ing. Antonio Castelgrande

Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Carlo Collivignarelli

Carlo Collivignarelli

Handwritten mark

Handwritten mark


Handwritten mark

Handwritten mark

Dott. Siro Corezzi




Dott. Federico Crescenzi




Prof.ssa Barbara Santa De Donno




Cons. Marco De Giorgi




Ing. Chiara Di Mambro




Ing. Francesco Di Mino



Avv. Luca Di Raimondo



Ing. Graziano Falappa




Arch. Antonio Gatto



Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE


Prof. Antonio Grimaldi




Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari



Arch. Sergio Lembo



Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE

Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli



ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno

ASSENTE

Ing. Santi Muscarà




Arch. Eleni Papaleludi Melis

ASSENTE

Ing. Mauro Patti

Avv. Luigi Pelaggi




Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero


Dott. Vincenzo Sacco



ASSENTE

Avv. Xavier Santiapichi


Dott. Paolo Saraceno



ASSENTE

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro



Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

ASSENTE

Arch. Giovanni Artuso
(Rappresentante Regionale)

Ing. Caterina Dibitonto
(Rappresentante Regionale)

ASSENTE